Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — L. 0,60

Anno LXV — Roma — Giovedì, 2 ottobre 1924 — Numero 231

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*: all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale»** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1471.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1477.
Riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;
Visto l'art. 5 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 4 agosto 1923, n. 1262;
Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono ripartiti nel modo seguente:
Direzione generale degli affari generali e dell'edilizia;
Direzione generale della viabilità e dei porti;
Direzione generale delle opere idrauliche e delle bonifiche;
Ispettorato generale dei servizi speciali;
Ispettorato generale per le ferrovie, tramvie ed automobili.
Con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi di ogni Direzione o Ispettorato generale, anche in deroga al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809.

Art. 2.

E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Ispettorato centrale per le opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole.
Esso è posto alla immediata dipendenza del Ministro ed ha il compito dell'alta sorveglianza sulla esecuzione delle dette opere e sull'andamento tecnico ed amministrativo degli uffici locali, nonchè del coordinamento dei bisogni delle singole regioni.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1924, la tabella n. 48, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 13 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è sostituita dalla seguente, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici:

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	3
4°	Ispettori generali	1
5°	Ispettori centrali	3
6°	Direttori capi divisione	10
6°	Ispettori capi	5
7°	Capi sezione	28
8°	Consiglieri	31
9°	Primi segretari	56
10°	Segretari	61
11°	Vice segretari	
	Totale	198

Art. 4.

Alle Direzioni generali del Ministero possono essere aggregati, per lo studio e la trattazione delle questioni tecniche, funzionari tecnici del Genio civile, di grado non superiore all'ottavo.
Per quanto riguarda i servizi relativi alle costruzioni ferroviarie, sarà provveduto nei modi di cui all'art. 3 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18 e 21 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1809.
E' inoltre abrogato il R. decreto 23 marzo 1924, n. 485, relativo alle attribuzioni degli ispettori superiori del Genio civile addetti alle Direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

L'ispettore generale dei servizi speciali presso l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è equiparato ai direttori generali, a tutti gli effetti.

Art. 7.

Salvo quanto dispone l'art. 3, il presente decreto entrerà in vigore dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 2. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1472.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. **1476.**

Aumento di personale nel Real corpo del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1924, la tabella n. 49 alleg. II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Nella prima attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti del grado ottavo del ruolo del personale del Genio civile gruppo *A* (Ingegneri principali di sezione) sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, agli attuali ingegneri principali, i quali, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, erano ingegneri di 1ª classe. Essi saranno collocati nel detto grado con anzianità decorrente dalla data di nomina ad ingegnere di 1ª classe col beneficio di cui al

2° comma dell'art. 40 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, calcolando l'arrotondamento sull'anzianità di grado e di classe valutata al 1° dicembre 1919 e con i benefici eventualmente spettanti ai sensi del 3° comma dell'art. 49 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per le promozioni al grado 7° si applicano le norme contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e negli articoli 47 e 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 3.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di geometra capo del Genio civile possono essere conferiti per merito comparativo ai funzionari del grado nono dello stesso ruolo, che abbiano complessivamente, nei gradi nono e decimo, quattro anni di effettivo servizio.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 33 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il grado attuale di disegnatore corrisponde all'undecimo.

Tale disposizione avrà effetto dal 1° dicembre 1923.

Art. 5.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado decimo nei ruoli dei personali dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile e degli ufficiali idraulici e di bonifica, appartenenti al gruppo *C*, di cui alla tabella n. 49 dell'allegato II al decreto stesso, sono conferiti in ragione:

a) di un posto, in base ad apposita graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione, fra gli impiegati dei gradi inferiori aventi sei anni di servizio, valutati giusta l'art. 22, 2° comma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

b) di due posti, per anzianità congiunta al merito, agli impiegati dei gradi inferiori aventi sei anni di servizio, valutati nel modo suindicato.

E' abrogato il 2° comma dell'art. 83 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 6.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado undecimo nei ruoli dei personali degli assistenti del Genio civile e degli ufficiali idraulici e di bonifica, appartenenti al gruppo *C*, di cui alla tabella n. 49 dell'allegato II al decreto stesso, sono conferiti, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel grado medesimo.

Art. 7.

Agli impiegati, provenienti dai ruoli di cui alla legge 3 marzo 1904, n. 66, e successive modificazioni, inscritti nei ruoli ordinari dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile per effetto del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, è attribuita un'anzianità decorrente dal 1° luglio 1920 agli effetti della determinazione del periodo di servizio o di anzianità richiesto pel collocamento nei singoli gradi e per le successive promozioni.

Art. 8.

La disposizione contenuta nell'art. 11 della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, va intesa nel senso che la ritenuta straordinaria del 6 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo stesso deve essere commisurata allo stipendio iniziale stabilito pel primo grado di ciascuna delle categorie del personale di ruolo ordinario dalle tabelle vigenti al tempo in cui ebbe luogo il passaggio degli impiegati aggiunti nei ruoli ordinari.

Il pagamento di tale ritenuta dovrà essere effettuata al più tardi in tanti anni quanti sono quelli da riscattare ed, in ogni caso, in non più di 60 rate mensili.

Art. 9.

Le disposizioni della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, sono confermate in vigore fino al 31 dicembre 1923.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 3. — CASATI.

TABELLA.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE.
Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado		Num. dei posti
3°	Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici	1
4°	Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici	4
5°	Ispettori superiori	26
6°	Ingegneri capi di prima classe	56
7°	Ingegneri capi di seconda classe e primi ingegneri di sezione	40
8°	Ingegneri principali di sezione	144
9°	Ingegneri principali	195
10°	Ingegneri	215
		681

(Gruppo *B*).

Grado		Num. dei posti
8°	Geometri capi	178
9°	Geometri principali	316
10°	Geometri	346
11°	Geometri aggiunti	
		840

Personale dei disegnatori.
(Gruppo *C*).

Grado		Num. dei posti
9°	Disegnatori principali	18
10°	Primi disegnatori	53
11°	Disegnatori	60
12°	Disegnatori aggiunti	29
		160

Personale degli assistenti.

(Gruppo *C*).

Grado		Num. dei posti
—		—
9°	Assistenti principali	32
10°	Primi assistenti	98
11°	Assistenti (*a*)	163
12°	Assistenti aggiunti (*b*)	292
13°	Aiuto assistenti	65
		650

(*a*) Già assistenti con stipendio superiore a L. 6800, secondo la tabella n. 58 dell'allegato *B*, al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

(*b*) Già assistenti con stipendio non superiore a L. 6800, secondo la detta tabella.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Num. dei posti
—		—
9°	Archivisti capi	19
10°	Primi archivisti	55
11°	Archivisti	93
12°	Applicati	166
13°	Alunni d'ordine	37
		370

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. — *Il Ministro per i lavori pubblici:* SARROCCHI.

Numero di pubblicazione **1473.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. **1478.**

Norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di dare al Governo la facoltà di attribuire alle Commissioni di inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato, il diritto di definire il giuramento di testimoni e periti e di comminare adeguate sanzioni penali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Commissioni d'inchiesta, che vengono nominate con l'incarico di eseguire accertamenti sulla regolarità di gestioni amministrative e sulla esecuzione di opere pubbliche che interessano in qualunque modo l'Amministrazione dello Stato, possono essere conferite, con decreto Reale, quando lo richieda la natura e l'importanza delle indagini, le facoltà di esaminare testimoni con i poteri conferiti al magistrato dagli articoli 245 e seguenti del Codice di procedura penale. Alle stesse Commissioni può essere data facoltà di eseguire per mezzo di periti sommari accertamenti di indole tecnica. Ai testimoni e periti sono applicabili in questo caso gli articoli 210 e 214 del Codice penale.

Art. 2.

Ai testimoni e periti sentiti dalle Commissioni d'inchiesta a senso dell'articolo precedente potrà essere deferito il giuramento nei modi prescritti dagli articoli 88 e 90 del Codice di procedura penale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 1. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1474.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. **1494.**

Cambio anticipato delle cartelle al portatore dei Consolidati 3.50 %, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la urgente necessità di regolare il pagamento delle cedole dei titoli al portatore del Consolidato 3.50 % emissioni 1902 e 1906, che non vengano depositati in Tesoreria o presso uno dei corrispondenti del Tesoro italiano all'estero, giusta il decreto del Ministro per le finanze 8 settembre 1924, n. 22545, sino a che non siasi provveduto al cambio con nuovi titoli, nonchè il pagamento delle cedole staccate dai titoli depositati come sopra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cambio di tutti i titoli al portatore del Consolidato 3.50 % emissioni 1902 e 1906, che avrebbe dovuto aver luogo rispettivamente il 1° luglio 1932 e il 1° gennaio 1927, è anticipato al 1° luglio 1925.

Art. 2.

Per i titoli accennati nel precedente articolo che non siano stati depositati ai termini del decreto 8 settembre 1924, numero 22545, del Ministro per le finanze, il pagamento delle cedole sino a quella di scadenza al 1° luglio 1925, che siano ancora annesse al titolo, potrà effettuarsi se il titolo stesso non venga depositato ai termini del suddetto decreto Ministeriale.

Art. 3.

Per le cedole scadute e per quelle da scadere che siano staccate dalle relative cartelle, depositate o non a norma del citato decreto, il pagamento potrà effettuarsi soltanto dopo il 1° luglio 1925.

Quando trattasi di cedole staccate e versate in pagamento dei tributi erariali agli agenti della riscossione, il discarico dell'importo relativo agli agenti che le hanno ricevute sarà concesso in via provvisoria, e verrà reso definitivo dopo lo accertamento della legittimità delle cedole.

Art. 4.

Per le operazioni di cambio delle cartelle dei Consolidati 3.50 % il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, che si rendano necessarie per i lavori occorrenti in dipendenza di dette operazioni, ed a quanto altro occorra per il regolare e sollecito compimento delle operazioni stesse non escluse eventuali convenzioni con la Banca d'Italia.

Il presente decreto che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 21. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1475.**

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. **1474.**

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

N. 1474. R. decreto 4 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto organico della cassa di risparmio di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione **1476.**

REGIO DECRETO 18 agosto 1924, n. **1475.**

Erezione in Ente morale della Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso.

N. 1475. R. decreto 18 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso, costituita col fondo di lire 33,000 nominali e destinata a favore dei militari del presidio stesso, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione **1477.**

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. **1463.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Alberto Lamarmora, in Sassari.

N. 1463. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Alberto Lamarmora, in Sassari, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione **1478.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. **1464.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Giambattista Vico, in Nocera Inferiore.

N. 1464. R. decreto 15 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Giambattista Vico, in Nocera Inferiore, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione **1479.**

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. **1465.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Trapani.

N. 1465. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Trapani, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione **1480.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. **1466.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Angelo Secchi, in Reggio Emilia.

N. 1466. R. decreto 15 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Angelo Secchi, in Reggio Emilia, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione **1481.**

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. **1467.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Giosuè Carducci, in Pisa.

N. 1467. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Giosuè Carducci, in Pisa, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione **1482.**

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. **1468.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Andrea Palladio, in Vicenza.

N. 1468. R. decreto 11 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Andrea Palladio in Vicenza ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 agosto 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ripacandida (Potenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 15 agosto 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ripacandida, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

Gravi dissensi, determinati prevalentemente da ragioni personali, hanno diviso il Consiglio comunale di Ripacandida, sorto dalle elezioni del 4 maggio u. s., in due gruppi antagonistici e numericamente equivalenti.

Rimaste deserte varie adunanze consigliari, il Prefetto ha dovuto sospendere l'Amministrazione, assicurando la continuità dei servizi mediante un suo Commissario.

I tentativi fatti dal Commissario per addivenire ad un accordo fra i due gruppi consigliari sono rimasti infruttuosi, e poichè, sarebbe vano far affidamento su una sollecita modificazione della prospettata situazione, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ripacandida, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Zaccaria Pennacchio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1924.

Riduzioni di tariffa per merci in transito per l'Italia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Su proposta del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, alle merci nominate nella II serie della tariffa ordinaria n. 34 P. V. sono aggiunte le seguenti:

Coprah (polpa di cocco);
Oli minerali di ogni sorta;
Residui della distillazione degli oli minerali.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Ministro per i lavori pubblici*: CARNAZZA.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Forchia e Casalvecchio di Puglia.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, col quale venne sciolto il consiglio comunale di Forchia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, che assunse i suoi poteri il 16 giugno 1924, non ha potuto completare ancora l'opera sua e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Forchia è prorogato di due mesi.

Benevento, addì 23 settembre 1924.

Il Prefetto: FERRERATI.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Veduto il R. decreto 22 giugno 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia;

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, che assunse l'ufficio il 1° luglio u. s., non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia è prorogato di tre mesi.

Foggia, addì 25 settembre 1924.

Il Prefetto: CARPANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 delle opere riservate al termine dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di febbraio 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
19193	80211	Bertinetti Giovanni	« 'LRe Dle Sautisse a L'Ai ». - Bizzarria musicale in cinque quadri	Casaleggio Mario	Inedita. — Mai rappresentata
19194	80212	Detto	« Tut per ti Morissi ». - Bizzarria musicale in tre atti e quattro quadri	Detto	Id. id.
19195	80213	Detto	« Ventimila Beghe sotto i mari ». - Bizzarria musicale in sette quadri	Detto	Id. id.
19196	80214	Detto	« Scarta Bagat ». - Bizzarria musicale in tre atti e cinque quadri	Detto	Id. id.
19205	80268	Giovannetti Gustavo	« Petronio ». - Opera lirica in tre atti e quattro quadri su libretto di Custer De Nobili Gino. - Composizione per orchestra e canto	Giovannetti Gustavo	Id. id.
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
19192	80201	Lombardo Carlo	« Scugnizza ». - Operetta in tre atti musicata da Costa Mario	Lombardo Carlo (Casa musicale)	Inedita. — Rappresentata il 16 dicembre 1922 al Teatro Alfieri di Torino.
19197	80218	Blanc Giuseppe	« Il convegno dei martiri ». - Composizione musicale per piano e dizione. - Visione tragica in un atto di Salvatore Gotta	Blanc Giuseppe	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Teatro Lirico di Milano il 19 gennaio 1923.
19198	80219	De Felice Francesco	« L'erede » in tre atti. - Facente parte del volume intitolato: « Teatro Siciliano »	De Felice Francesco	Gennaio 1923. — Rappresentata la prima volta al « Petruzzelli » di Bari il 31 maggio 1922.
19199	80220	Detto	« La grasta di basilico » in un atto. - Facente parte del volume intitolato « Teatro Siciliano »	Detto	Gennaio 1923. — Mai rappresentata.
19200	80244	Gotta Salvatore	« Il convegno dei martiri ». - Visione tragica in un atto	Società italiana degli autori	20 novembre 1922. — Rappresentata la prima volta al Politeama a Genova il 7 novembre 1922.
19203	80264	Ferrari Trecate Attilio	« La brigata spendereccia ». - Poema drammatico in tre atti	Detta	Inedito. — Mai rappresentato
19204	80265	Giovannozzi Giovanni	« La passione di N. S. Gesù Cristo ». - Dramma sacro in otto quadri, già registrato al n. 55082 per la pubblicazione	Libreria Editr. Calasanziana	Rappresentato la prima volta il 13 marzo 1919.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19206	80275	Varaldo Alessandro	« Sirenetta ». - Fantasia drammatica-mimata e a ballo, in sette quadri, tratta da A. Varaldo, ecc.	Sonzogno (Casa musicale)	31 gennaio 1923. — Mai rappresentata.
1920.	80280	Pick - Mangiagalli Riccardo	« Mahit ». - Partitura d'orchestra. — Novella mimo-sinfonica in due quadri	Ricordi G. e C.	Inedita. — Mai eseguita.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19202	80258	Rocca Lodovico	« Otto cantilene su versi d'oriente ». - Composizione musicale per canto e pianoforte « La mela e il bacio » - « La tomba » - « Spesa inutile » - « La fine della volpe » - « Lo spettro » - « Il viaggio della luna » - « Il bimbo »	Rocca Lodovico	Inedita. - Mai eseguita.
19209	80398	Nicolò Mario	« Sposa nuvella ». - Canzonetta per canto e pianoforte su versi di Tetamo Giuseppe	« La Canzone Napoletana » (Casa editrice)	20 agosto 1922. — Eseguita la prima volta ai primi di settembre 1922.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 220

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	121 07	Belgio	110 91
Londra	101 887	Olanda	8 84
Svizzera	434 68	Pesos oro	18 70
Spagna	305 —	Pesos carta	8 235
Berlino	—	New-York	22 834
Vienna	0 0323	Oro	440 59
Praga	68 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 80
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 21
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 82

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso pel conferimento di 10 borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto in data 2 agosto u. s., registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 12, nel registro 7, Ministero economia nazionale, foglio n. 261, con cui fu bandito il concorso per il conferimento di 10 borse di studio di L. 16,000 ai laureati in scienze agrarie per la frequenza di un corso biennale d'istruzione in Firenze presso l'Istituto superiore agrario e forestale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la scadenza del detto concorso;

Decreta:

La scadenza del concorso per il conferimento di dieci borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale è prorogata al 30 settembre 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1924.

Il Ministro: Nava.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.